Legge 22 novembre 1973 n. 866
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961

Legge pubblicata in GU 3 gennaio 1974 n. 3 ed entrata in vigore il 18 gennaio 1974

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 25 della convenzione stessa.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'art. 1.
4. Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'obbligo dei produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli interpreti ed esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco.
b) estendere alla televisione i diritti relativi all'emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.